

Rep. n.

COMUNE DI LOANO

Provincia di Savona

Contratto per il rinnovo dell'affidamento di servizi nel settore socio sanitario ed assistenziale presso la residenza protetta Ramella

CIG 8542255BD1

L'anno duemilaventiquattro, addì _____ del mese di _____ in Loano presso gli Uffici Comunali ubicati in Piazza Italia n. 2

TRA

- la Dott.ssa Gargiulo Marta, nata a _____ (SV), il ____ / ____ / _____, la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Dirigente Settore 2 del Comune di Loano, in osservanza del decreto sindacale n. 27 del 31/07/2020 ed in esecuzione dell'art. 40 del vigente Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 34/91 e s.m.e i., dell'art. 107 del T.U. 18/08/2000 n. 267, in rappresentanza e per conto del Comune di Loano (codice fiscale n. 00308950096)

E

- il Consorzio di Cooperative Kursana – Cooperativa Sociale a responsabilità limitata, da ora per brevità anche "Affidatario" con sede legale in Bergamo (BG) in Via Verdi, n. 25/B, codice fiscale e Partita Iva n. 03146630169; iscritto alla C.C.I.A.A. di Bergamo (BG) al REA n. 353241, in persona del Dott. Garrubba Francesco, nato a _____ (____) il ____ / ____ / _____, domiciliato per la carica presso la sede Legale della società, codice fiscale _____, il quale interviene in questo atto in qualità di Consigliere Delegato, con i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con

verbale del _____ ;

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 267 del 26/03/2021 è stato affidato al consorzio di cooperative Kursana s.c.r.l con sede in Bergamo, via Verdi 25/B C.F./P. Iva 03146630169, in pendenza di verifiche, per anni tre con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni ed eventuale proroga massima di sei mesi nelle more dell'espletamento della gara per un nuovo affidamento, la gestione dei servizi socio sanitari ed assistenziali specialistici presso la residenza protetta Ramella;

- con determinazione dirigenziale n. 445 del 26/05/2021 è stata dichiarata l'efficacia dell'affidamento di cui alla determinazione dirigenziale n.267 del 26/03/2021 al consorzio di cooperative Kursana s.c.r.l con sede in Bergamo, via Verdi 25/B C.F./P. Iva 03146630169;

- con nota protocollo n. 21017 del 13/05/2024 il Comune di Loano richiedeva la disponibilità alla cooperativa Kursana s.c.r.l. per il rinnovo per ulteriori tre anni, e precisamente dal 01/06/2024 al 31/05/2027, dell'affidamento di servizi nel settore socio sanitario ed assistenziale presso la Residenza Protetta Ramella;

- con nota depositata con protocollo n. 23463 del 27/05/2024, il consorzio di cooperative Kursana s.c.r.l., nella persona del suo Consigliere Delegato Dott. Garrubba Francesco, comunicava alla stazione appaltante la disponibilità al rinnovo dell'affidamento dei servizi socio sanitari assistenziali presso la Residenza Protetta Ramella;

- il rinnovo dell'affidamento è da intendersi nel rispetto delle condizioni tutte previste dal bando di gara e dal capitolato speciale di appalto;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono quanto segue:

Art.1 Oggetto del contratto

Oggetto del presente contratto è lo svolgimento di servizi nel settore socio sanitario ed assistenziale presso la residenza protetta Ramella.

Il soggetto individuato dovrà gestire la struttura, così come previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale, fornendo le prestazioni dettagliate nel capitolato di gara che si intende qui integralmente richiamato e negli articoli di seguito indicati.

Art. 2 Descrizione dei servizi

Il 1° piano della residenza protetta Ramella è dimensionato per l'assistenza massima di 40 ospiti autosufficienti e parzialmente autosufficienti. La gestione amministrativa è affidata a personale comunale che opera sotto la supervisione di un dirigente ed un funzionario responsabile. La direzione sanitaria è affidata ad un medico con contratto di collaborazione esterna.

Al fine di ottimizzare i servizi resi nella struttura e garantire il rispetto delle previsioni di cui alla normativa regionale che prevede l'offerta in similari strutture di servizi specialistici (infermieri, OOSS festivi e notturni, fisioterapisti, animatori) è intendimento dell'amministrazione richiedere le seguenti prestazioni:

1. Assistenza infermieristica per 9 ore giornaliere (8:00/13:30 – 16:30/20:00) e reperibilità notturna dalle 21 alle 07 mediante:

a) redazione di apposite cartelle infermieristiche per ciascun ospite, provvedendo altresì a relazionare su apposito registro lo stato generale degli ospiti e l'andamento giornaliero del servizio;

b) effettuazione e controllo delle terapie farmacologiche degli ospiti;

c) tenuta e responsabilità del deposito dei farmaci per dette terapie, provvedendo alla loro corretta conservazione onde consentire il pronto reperimento in ogni necessità;

d) supervisione del servizio di assistenza agli anziani, con assunzione dell'incarico di responsabile sanitario di turno e con coordinamento delle mansioni svolte da tutto il personale assistenziale, anche quello dipendente del Comune;

e) funzione di collegamento nei rapporti con il medico coordinatore, i medici personali degli ospiti, con le famiglie e con l'amministrazione;

f) collaborazione con il personale dipendente del Comune per le attività di assistenza agli ospiti;

g) rapporti con la Asl per richiesta presidi sanitari per gli ospiti (carrozze, girelli ed acquisizione materiale vario);

h) per il servizio reperibilità rispondere alle chiamate e provvedere a dare utili indicazioni per effettuare un intervento immediato di cura ed assistenza all'ospite e valutarne l'eventuale ricovero.

L'affidatario si impegna a realizzare un progetto di assistenza tale da garantire la messa a disposizione giornalmente di unità lavorative munite del titolo di infermiere professionale in modo da assicurare la copertura oraria indicata dal capitolato e dalla vigente normativa regionale sui tempi assistenziali per tutti i sette giorni della settimana e per l'intero periodo di durata dell'affidamento.

Il Comune si riserva, per motivate esigenze, di aumentare le ore del servizio in caso di variazione delle esigenze dei tempi assistenziali nei limiti

complessivi di 1/5 del presente appalto.

L'affidatario dovrà, altresì, garantire l'immediata sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio nonché di quello che, a giudizio dell'ente, dovesse risultare inidoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il personale dovrà, a spese dell'Affidatario, essere dotato di abbigliamento specifico come normalmente in uso per coloro che svolgono la professione di infermiere nonché del materiale necessario al servizio (es. guanti monouso, altro materiale ecc.).

2. Attività di assistenza agli anziani con personale OSS, con assistenza diurna e notturna così articolata:

- dalle 7:00 alle 14:00 almeno 2 operatori,

- dalle 7:15 alle 13:15 un operatore;

- dalle 14:00 alle 21:00 almeno 2 operatori;

- dalle 16:00 alle 20:00 un operatore;

- dalle 21:00 alle 7:00 almeno due operatori;

Il personale OSS inoltre dovrà essere affiancato nella gestione del piano da una figura professionale con mansioni di carattere alberghiero presente dalle 7:00 alle 13:30.

Le figure professionali indicate al presente punto dovranno garantire prestazioni di assistenza a favore degli ospiti della residenza protetta, con particolare riguardo agli ospiti sprovvisti del supporto di familiari o assistenti privati ed in particolare relative a:

1. igiene ospiti;

2. distribuzione e somministrazione cibi;

3. assistenza personale infermieristico nella somministrazione delle terapie in presenza dello stesso:

4. igienizzazione camere;

5. rifacimento letti;

6. eventuale accompagnamento degli ospiti della residenza protetta per visite o ricoveri;

7. durante il turno notturno provvedere immediatamente in caso di problemi di salute degli ospiti a contattare l'infermiere reperibile al numero di telefono indicato dal coordinatore, procedere con le operazioni di cura ed assistenza disposte dall'infermiere ed in caso di necessità di ricovero concordata con l'infermiere contattare senza indugio il 112 per l'invio dell'ospite in pronto soccorso.

E' facoltà del Comune di Loano richiedere integrazioni orarie, se del caso anche notturne, in relazione alla variazione dei tempi assistenziali fino a 1/5 dell'importo del presente contratto.

3. Servizio pulizia per almeno 6 ore giornaliere così dettagliate:

• pulizia giornaliera 7 giorni la settimana di:

a) tutte le camere degli ospiti del primo piano;

b) tutti i servizi igienici;

c) stanze bagno per disabili;

d) soggiorni, sale da pranzo, corridoi

e) ambulatorio infermieristico e palestra fisioterapica;

f) ufficio coordinatore, cucinetta;

g) raccolta rifiuti dai cestini;

h) ascensori;

• pulizia a giorni alterni (3 volte a settimana):

a) scale;

b) terrazzini e terrazzo grande (da giugno a settembre). pulizia settimanale:

a) spogliatoi del personale;

b) porte e piastrelle dei servizi igienici;

c) vetrata della sala da pranzo;

d) atrio ingresso e corridoio;

• pulizia mensile:

a) tutte le parti in vetro e dei davanzali interni ed esterni;

b) terrazzini e terrazzo grande (da ottobre a maggio);

c) cappella (lampadari, vetri, altare, balaustra e pavimento);

d) muri, superfici esterne degli armadi, quadri e radiatori;

e) camera mortuaria.

• pulizia quadrimestrale:

a) tapparelle;

b) a fondo della cappella.

Pulizia e sanificazione della camera mortuaria, oltre a quanto previsto dal suddetto piano, ogni qualvolta venga utilizzata.

I predetti lavori dovranno essere annotati su apposite schede fornite dall'affidatario e depositate presso la struttura.

4. Attività di animazione per 20 ore settimanali mediante:

- organizzazione di programmi di animazione a favore degli ospiti della residenza protetta, coordinamento ed organizzazione giornate a tema in occasione di festività e negli appuntamenti di animazione periodici decisi

dall'amministrazione comunale. Assistenza nelle attività di animazione curate dalle associazioni di volontariato locali.

E' prevista la presenza di n. 1 unità in possesso di diploma di scuola superiore e corso di specializzazione in animazione ovvero esperienza in simili servizi che presenterà un progetto di animazione adeguato alle esigenze degli ospiti presenti nella struttura.

5. Fisioterapia per 21:45 (21H 45 MIN) ore settimanali mediante:

- attività di fisioterapia a favore degli ospiti della residenza protetta da parte di personale in possesso del titolo di fisioterapista.

Gli ospiti da sottoporre al trattamento verranno individuati dal medico responsabile sanitario della struttura e la terapia verrà effettuata secondo i tempi e le modalità di intervento concordate fra lo stesso e l'operatore.

6. Servizio lavanderia e piccolo cucito

La gestione del servizio di lavanderia è volto alla fornitura di tutta la biancheria piana occorrente per il servizio nonché per il lavaggio degli indumenti degli ospiti che lo richiedano, comprensivo di piccoli lavori di cucito.

L'affidatario dovrà indicare una lavanderia professionale con cui gestirà il servizio.

Nel dettaglio il servizio dovrà comprendere:

- la fornitura a noleggio di tutti i manufatti tessili costituiti dalla biancheria piana di corredo letti (lenzuola, federe, traverse, teli, copriletto..), dei bagni (asciugamani) e della sala da pranzo (tovaglie);

- il ricondizionamento (lavaggio e disinfezione, asciugatura, stiratura, manutenzione, piegatura) dei manufatti tessili riutilizzabili costituiti dalla

biancheria piana di cui al punto precedente;

- l'accurata disinfezione, preventiva o contestuale al lavaggio, di qualsiasi dispositivo di teleria riutilizzabile classificata a "rischio infettivo" per esplicita indicazione del Responsabile Sanitario;

- il condizionamento sanitizzante di tutti i materassi e di guanciali in poliuretano espanso;

- l'accurata disinfezione, preventiva e contestuale al lavaggio, di qualsiasi capo di materasseria classificata a "rischio infettivo" per esplicita indicazione del responsabile Sanitario;

- la fornitura dei sacchi per la raccolta della biancheria sporca, compresi i sacchi idrosolubili di colore rosso per la raccolta di biancheria le cui caratteristiche di rischio infettivo ne controindichino la manipolazione successiva alla raccolta;

- l'espletamento dei servizi di trasporto, il ritiro dello sporco e di riconsegna del pulito nonché la consegna di tutti gli articoli per i quali è prevista la fornitura, il tutto secondo le modalità più oltre precisate;

- il ritiro e la riconsegna, previo lavaggio e asciugatura, stiratura e piegatura della biancheria intima e dei capi di vestiario degli ospiti della struttura;

- il ritiro e la riconsegna, previo lavaggio e asciugatura, stiratura e piegatura, di biancheria confezionata, tende in tessuto di ogni tipo e misura così come ogni altro materiale routinariamente utilizzato per il mantenimento degli ospiti.

Sarà cura dell'affidatario, in accordo con la lavanderia che indicherà, attivare un metodo di tracciabilità dei capi appartenenti agli ospiti della struttura ed un

controllo sul flusso di movimentazione degli stessi; l'affidatario risponderà in solido in merito a smarrimento o danneggiamento di ogni capo appartenente agli ospiti della residenza protetta. Il servizio di lavanderia dovrà garantire la piena soddisfazione della S.A. in ordine all'efficienza e al decoro della struttura nonché la soddisfazione degli ospiti per il servizio reso. Il tessuto della biancheria piana fornita a noleggio dovrà essere riciclabile, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pubblicato in G.U. del 28-01-2017 recante "criteri ambientali minimi per le forniture di prodotti tessili". I prodotti tessili forniti non devono contenere sostanze pericolose, ai sensi del punto 4.1.2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pubblicato in G.U. del 28-01-2017 recante "criteri ambientali minimi per le forniture di prodotti tessili".

La biancheria da letto, da tavola e da bagno non deve essere monouso. Destinata a lavaggio industriale, dovrà presentare caratteristiche di durabilità come descritte al punto 4.1.5 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pubblicato in G.U. del 28-01- 2017 recante "criteri ambientali minimi per le forniture di prodotti tessili".

Art. 3 Corsi di formazione

Tutto il personale impiegato nei servizi specialistici, oltre alla formazione richiesta, deve essere munito dell'attestato atto a dimostrare di aver frequentato corso di primo soccorso e corso prevenzione incendi di I livello.

Art. 4 Coordinatore servizi specialistici

L'affidatario deve indicare il soggetto al quale affida la funzione di coordinatore dei servizi descritti con il diploma di scuola superiore e uno di

questi titoli:

1. titolo di infermiere professionale;
2. titolo di operatore socio assistenziale;
3. titolo di assistente sociale con esperienza pluriennale documentata in simili servizi di coordinamento.

Il coordinatore designato avrà il compito di:

- coordinare le attività dei propri operatori;
- avere funzioni di referente nelle riunioni ed unico referente dell'amministrazione per la gestione del proprio servizio;
- verificare periodicamente i programmi generali ed i programmi individuali di intervento;
- provvedere alla gestione degli addetti e rapportarsi con il personale dipendente;
- raccogliere e consegnare agli uffici eventuali schede di rilevazione dati utenza, modulistica varia;
- provvedere alla consegna prelievi pazienti residenza protetta presso i presidi ospedalieri ritiro referti dei medesimi;
- curare eventuali sostituzioni di personale assente per ferie/malattie;
- provvedere al ritiro del materiale sanitario presso i presidi del territorio

E' fatto obbligo all'affidatario garantire la reperibilità del referente o suo delegato, anche nei giorni festivi, fornendo all'amministrazione comunale i numeri di utenze telefoniche mobili nonché del centro operativo di supporto più vicino.

Le spese di coordinamento sono a carico dell'affidatario.

Art. 5 Codice Comportamento in servizio operatori servizi specialistici

L'Appaltatore si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma del D.P.R. 81 del 13/06/2023 che, in attuazione dell'art. 4 del DL 36/2022 (convertito in L. 79/2022 di attuazione del PNRR), modifica il D.P.R. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 28 dicembre 2022, esecutiva ai sensi di legge, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Loano www.comuneloano.it in "Amministrazione Trasparente"- sottosezione 1^ livello "Disposizioni Generali", sotto-sezione di 2^ livello "Atti generali".

Art. 6 Interventi specialistici straordinari

L'affidatario dovrà garantire l'erogazione di prestazioni straordinarie che dovessero rendersi necessarie per l'assistenza in casi particolari (es. ricovero temporaneo di anziani presso strutture ospedaliere, veglia notturna per ospiti in gravi condizioni ecc.)

Dovrà altresì rendersi disponibile per eventuali nuovi progetti o programmi che l'amministrazione comunale intendesse intraprendere nell'ambito della casa di riposo nei limiti di un quinto del valore del presente appalto.

Art. 7 Sospensione servizi specialistici da parte dell'affidatario

Il servizio non può essere sospeso se non per cause di forza maggiore non imputabili alla responsabilità dell'affidatario. E' comunque fatto obbligo di comunicare con lettera raccomandata i casi fortuiti o di forza maggiore che rendano incomplete le prestazioni. In caso di sciopero è fatto obbligo all'affidatario provvedere alla precettazione dei dipendenti in misura necessaria a garantire i servizi essenziali, in accordo con l'amministrazione

comunale.

Art. 8 Pasti per gli anziani

I pasti per la residenza protetta sono forniti da Ditta esterna in base al numero dei pasti giornalmente comunicati dal coordinatore della struttura sia all'amministrazione che alla ditta esterna; sarà cura del coordinatore fornire giornalmente le specifiche circa le diete speciali e le esigenze particolari che di volta in volta si presenteranno.

E' compito dell'affidatario provvedere allo sporzionamento, al servizio in tavola e all'eventuale imbocco degli anziani che necessitano di tale servizio.

Art. 9 Modalità di utilizzo dei prodotti di deterzione e sanificazione

Nelle operazioni di pulizia devono essere utilizzati prodotti in regola con la vigente normativa in materia di pulizia e sanificazione utilizzando peraltro prodotti che garantiscano il rispetto dell'ambiente e risultino ecocompatibili. Tutti i detersivi devono essere utilizzati dal personale secondo le indicazioni fornite dalle case produttrici con particolare attenzione per quanto concerne le concentrazioni e le temperature indicate sulle confezioni.

Tutto il materiale di sanificazione durante l'utilizzo deve essere riposto su un carrello adibito appositamente a tale funzione.

L'approvvigionamento di tutti i prodotti necessari per pulizia, sanificazione e deterzione è a carico dell'affidatario. Il personale addetto alle operazioni di sanificazione deve obbligatoriamente fare uso di mascherine e guanti quando l'utilizzo di tali indumenti è consigliato dalle schede di sicurezza.

Art. 10 Rifiuti

Tutti i residui devono essere smaltiti nei rifiuti secondo le prescritte disposizioni di legge e regolamentari in materia che si intendono qui

richiamate.

I rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchetti e convogliati negli appositi contenitori per la raccolta.

E' fatto obbligo all'affidatario di rispettare le norme e le regole dettate dal Comune in materia di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, conferendo i rifiuti negli appositi specifici contenitori.

Nessun contenitore di rifiuti solidi urbani (sacchi, pattumiere, scatoloni o altro) deve mai essere depositato, neanche temporaneamente, fuori dei locali della casa di rispo, nell'ambito di cortili o spazi di pertinenza al di fuori di appositi contenitori.

E' tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, canaline di scarico, ecc.).

Art. 11 Disposizioni in materia di sicurezza

E' fatto obbligo, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia.

L'affidatario a tal fine deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti, in forza delle normative disposte, a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

In particolare imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo 81/2008.

L'affidatario deve comunicare al Comune il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo di un suo rappresentante in loco, onde consentire a quest'ultimo di attivare,

quando necessario, le procedure e le misure di coordinamento e collegamento con i referenti alla sicurezza del Comune.

Art. 12 Divieti

E' fatto divieto al personale della Ditta di eseguire qualsiasi operazione non autorizzata al di fuori dell'area di esecuzione del servizio e di quanto previsto specificatamente dal contratto con particolare riferimento all'utilizzo di macchine e/o attrezzature, energia elettrica, ecc.

Art. 13 Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro

L'affidatario deve predisporre e far affiggere a proprie spese dei cartelli che illustrino le norme principali di prevenzione e antinfortunistica all'interno dei propri locali secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

Art. 14 Diritto di controllo del Comune sullo svolgimento dei servizi

La vigilanza ed il controllo sulla gestione dei servizi compete all'Amministrazione Comunale, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno per i poteri spettanti per legge o regolamento in materia di igiene e sanità. Il Comune potrà, conseguentemente, disporre in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio, l'ispezione al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme contrattualmente stabilite.

Art. 15 Grave errore contrattuale

Oltre i casi previsti dall'art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del contratto, per inadempimento le seguenti ipotesi:

- mancata assunzione del servizio alla data stabilita
- reiterato utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme

previste dal contratto

- mancata osservanza del subappalto come specificato all'art. 23 e impiego di personale non dipendente dall'impresa appaltatrice salvo i casi autorizzati

- applicazione di più di tre sanzioni pecuniarie nel medesimo anno

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione Comunale in forma di pec di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Art. 16 Durata del rinnovo dell'affidamento

La durata del rinnovo dell'affidamento è fissata in tre anni e più precisamente dal 01/06/2024 al 31/05/2027, con possibilità di proroga per un massimo di 6 mesi nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di affidamento.

Art. 17 Prezzo del servizio e pagamento del corrispettivo

Il corrispettivo complessivo dovuto dall'Amministrazione Comunale all'affidatario per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto è fissato in euro 2.492.362,00 (euro duemilioni quattrocentonovantaduemilatrecentosessantadue) quota Iva esclusa.

Il pagamento del corrispettivo avverrà in rate mensili a seguito di presentazione di fattura rispettando il valore dell'offerta economica complessiva formulato in sede di gara. L'amministrazione procederà alla liquidazione degli importi entro trenta giorni dalla verifica della regolarità della fattura.

Art. 18 Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e succ. mod. e int., l'affidatario assume espressamente l'adempimento degli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge medesima e, pertanto, si impegna ad assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato saranno registrati su conti correnti dedicati. L'affidatario dichiara di indicare per il pagamento, in ottemperanza al dettato della Legge 136/2010, il bonifico bancario presso la Banca _____

e che le persone autorizzate ad operare sugli stessi sono i signori:

Tali inosservanze comporteranno la nullità del contratto stesso.

Art. 19 Gestione del personale

L'affidatario dovrà assicurare le prestazioni inerenti i servizi oggetto del presente capitolato con proprio personale, regolarmente assunto ed avente i requisiti professionali e tecnici adeguati all'utilizzo.

I nominativi degli operatori, i loro curricula, le rispettive qualifiche, con dichiarazione del livello retributivo applicato e l'attestazione di iscrizione all'Albo professionale di riferimento, ove richiesto, dovranno essere presentati al Comune almeno una settimana prima dell'effettivo avvio dei servizi.

Ogni variazione del personale, seppure temporanea, dovrà essere comunicata tempestivamente al Comune, corredando ciascun nuovo nominativo con la documentazione di cui sopra.

L'affidatario dovrà garantire continuativamente i servizi richiesti, impegnandosi a sostituire gli operatori che per qualunque motivo risultassero assenti dal servizio, con altro personale in possesso degli stessi requisiti. Le eventuali sostituzioni per malattia o assenze programmate dovranno essere comunicate al Comune.

All'affidatario, nella fase di assunzione di tutto il personale, non sarà

consentito inquadrare in qualifiche inferiori (peggiorative) rispetto a quelle possedute al momento della presa in carico. In relazione alla figura degli infermieri professionali, considerata la scarsa reperibilità, può essere consentito un eventuale rapporto di lavoro di tipo libero-professionale.

L'impresa dovrà scrupolosamente applicare quanto contenuto nel D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, provvedendo in particolare a fornire agli operatori tutti i materiali e i dispositivi di tutela e protezione individuale contro i rischi professionali.

Sono a carico dell'affidatario eventuali corsi di aggiornamento del personale in base al D.Lgs. n. 81/2008 volti a fornire un'adeguata professionalità ai soci e ai dipendenti garantendo loro formazione e aggiornamento permanente, con corsi organizzati direttamente o da Enti autorizzati. L'affidatario dovrà fornire a tutti gli operatori incaricati di svolgere attività all'interno della residenza protetta ogni presidio e/o DPI previsto dalla normativa, anche in presenza di eventuali situazioni di emergenza sanitaria.

Qualora vi fosse tra il personale già in servizio, un operatore senza qualifica, si impegna a riqualificarlo, garantendogli la frequenza agli appositi corsi organizzati dagli Enti autorizzati. Tutte le ore di formazione obbligatorie (ex D.Lgs. n. 81/2008, privacy...) sia previste nel capitolato sia proposte in sede di gara, dovranno essere considerate, a tutti gli effetti, come ore di lavoro.

L'affidatario, al fine di ridurre il fenomeno del turn over, dovrà porre in essere forme di incentivazione del personale.

Il personale di servizio che sarà fidato e tale per probità, educazione e rispetto dei regolamenti, dovrà mantenere un comportamento riguardoso e corretto, garantendo riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui

verrà a conoscenza nel rapporto con gli utenti, in piena osservanza dell'attuale legge sulla privacy e successive modifiche e integrazioni. La struttura, così come previsto dalla D.G.R. n. 944 del 16.11.2018 è dotata di un sistema di videosorveglianza interna, con temporaneità della conservazione delle immagini; sarà cura dell'affidatario provvedere ad informare i lavoratori e le rappresentanze sindacali ai fini dell'espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n.300).

Art. 20 Norme a tutela dei lavoratori

Per l'intera durata del rinnovo del contratto l'affidatario si obbliga ad applicare integralmente ai lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello nazionale, vigenti al momento dell'avvio del servizio e dai successivi rinnovi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, con applicazione delle Tabelle dei costi di cui alla Legge 327/2000, depositate presso il Ministero del Lavoro. In quanto Società Cooperative le condizioni normative e retributive sopra citate dovranno essere applicate anche ai soci-lavoratori.

L'affidatario, in quanto società cooperativa, dovrà dare facoltà al personale di decidere se entrare in cooperativa come socio lavoratore in regime di rapporto subordinato o come dipendente. L'affidatario si obbliga altresì ad applicare il C.C.N.L. e gli accordi integrativi, anche dopo la scadenza e fino al rinnovo degli accordi succitati, nonché nei rapporti con i soci. I suddetti

obblighi vincolano l'affidatario anche se non aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione della cooperativa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in essere concesse al personale o derivanti dall'applicazione di altri CCNL firmati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale diverso dal CCNL delle cooperative sociali.

Le condizioni di miglior favore in essere saranno considerate come superminimi non assorbibili.

A tutto il personale si dovrà applicare lo statuto dei lavoratori (L. 300/1970) compreso l'art. 18, nonché le assicurazioni, la tutela e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi o regolamenti vigenti in materia.

Non sono consentiti turni di lavoro superiori a quanto prescritto dalla normativa in vigore.

L'affidatario solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere per tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi. I suddetti obblighi vincoleranno l'affidatario anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativa, dalla struttura o dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. A tale scopo l'Affidatario dovrà fornire prova

di avere regolarmente soddisfatto i suddetti obblighi, trasmettendo bimestralmente al Comune le ricevute mensili degli stipendi pagati e le dichiarazioni attestanti il regolare versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale adibito al servizio (D.U.R.C.) Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, il Comune segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro. La mancata applicazione dei contratti di lavoro, come sopra richiamati, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi, per qualsiasi ragione, potrà essere motivo di risoluzione del contratto di appalto. In tal caso il Comune provvederà ad incamerare il deposito cauzionale, al fine di far fronte al pagamento delle somme non corrisposte al personale adibito al servizio. In mancanza della ricostituzione del deposito da parte del concessionario entro due mesi, il Comune applicherà le sanzioni previste dal capitolato.

L'affidatario dovrà, altresì, osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e dei Regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori; inoltre, dovrà comunicare al Comune entro l'inizio dell'attività, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi.

L'affidatario riconosce che l'Amministrazione risulta estranea a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra la cooperativa stessa ed il proprio personale dipendente. L'Affidatario deve portare a conoscenza del proprio personale che l'Ente concedente è totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti dell'Amministrazione concedente.

l'affidatario solleva l'Amministrazione da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni nei confronti del proprio personale utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 21 Ulteriori obblighi a carico dell'Affidatario

Sono a carico dell'Affidatario l'accettazione integrale delle norme generali di indirizzo per la gestione dei servizi specialistici della residenza protetta, il rispetto della normativa inerente il trattamento del personale, l'assunzione di tutti gli oneri derivanti dall'offerta progetto e dall'offerta economica comprese le spese, imposte e tasse di qualsiasi natura oltre le spese tutte derivanti dal presente appalto, senza diritto di rivalsa. L'affidatario, in quanto consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modifiche ed integrazioni, al fine della stipula del presente atto ha demandato alla consorziata esecutrice, KURSANA LUNGA VITA S.C.S. ONLUS, facente parte del consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modifiche ed integrazioni, denominato CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA- COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA, la stipulazione dei contratti assicurativi per RCT/RCO relativi alla conduzione e gestione completa del servizio secondo le modalità indicate dall'art. 19 del capitolato di gara, parte integrante del presente contratto ancorché non materialmente allegato.

Con riferimento all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 "obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o somministrazione", si evidenzia che non si reputano sussistere costi in ordine alla sicurezza per interferenze, allo stato degli atti,

fermi restando i costi della sicurezza relativi all'esercizio dell'attività svolta dall'affidatario.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di richiedere, nel corso della durata del servizio, l'effettuazione di ulteriori e differenti prestazioni, sempre comunque rientranti nell'ambito dei servizi di cui al presente contratto, per le quali si concorderà tra le parti il relativo prezzo che dovrà comunque rispettare i parametri dell'offerta economica, analogamente a quelli delle prestazioni che già formano oggetto del presente contratto. La stazione appaltante si riserva per sopravvenute esigenze di aumentare o ridurre nei limiti di un quinto il valore del presente appalto.

Art. 22 Polizza assicurativa

La consorziata esecutrice, KURSANA LUNGA VITA S.C.S. ONLUS, facente parte del consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modifiche ed integrazioni, denominato CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA-COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA, affidatario del servizio, ha presentato ai sensi dell'art. 117 comma 10 del Dlgs 36/2023 ed in osservanza alle prescrizioni e modalità dell'art. 19 del Capitolato speciale d'Appalto, la polizza assicurativa RCT/RCO n. _____ rilasciata da _____, con validità dal _____ al _____, quietanza emessa in data _____

Le polizze dovranno essere stipulate per tutta la durata dell'appalto, presentando ad ogni scadenza, al Servizio competente, copia della quietanza di pagamento del premio. In ogni caso l'affidatario sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale.

Art. 23 Controlli

L'Amministrazione si riserva di far ispezionare, in qualsiasi momento, senza avviso, la struttura ed i locali da proprio personale autorizzato, nonché di verificare le modalità di effettuazione delle prestazioni e dei servizi relativi alla residenza protetta.

Art. 24 Cauzioni

L' Affidatario CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA- COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ha presentato, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ai sensi dell'art. 117 comma 1 del Dlgs 36/2016 ed in osservanza alle prescrizioni e modalità dell'art. 21 del Capitolato speciale d'Appalto, ha presentato, a mezzo garanzia fidejussoria n. _____ emessa in data _____ e con validità dal _____ al _____, cauzione definitiva pari al 10% dell'importo del contratto. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'“affidatario”, il Comune di Loano avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione

Art. 25 Subappalto

Il subappalto è consentito nei limiti previsti dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 26 Risoluzione del contratto

Il Comune di Loano può risolvere il contratto per inadempimenti, a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi:

- gravi e reiterate mancanze nella gestione dei servizi specialistici;
- abituale deficienza e/o negligenza nell'esecuzione dei servizi agli utenti la cui gravità e/o frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso;
- stato di insolvenza o frode accertata;

- reiterata inottemperanza agli obblighi assicurativi, contributivi e retributivi previsti dalle normative in vigore per il personale utilizzato;

- qualsiasi danno grave cagionato a persone o cose.

Qualora si riscontri l'insorgere di uno dei casi sopra specificati, l'Amministrazione notificherà all'affidatario l'addebito, con invito a produrre le proprie deduzioni entro il termine di dieci giorni dalla data di notifica. Dopo tale data, in mancanza di contro deduzioni ritenute valide il contratto sarà risolto di diritto.

L'affidatario é obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo.

Art. 27 Interruzione del servizio

Le prestazioni previste dal presente contratto sono considerate a tutti gli effetti servizi di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, nemmeno durante eventuali contestazioni tra le parti. Alla scadenza naturale del contratto l'Affidatario proseguirà il servizio fino alla piena operatività del subentrante e conclusione delle relative operazioni di gara per l'individuazione del nuovo affidatario.

Art. 28 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'affidatario

Oltre agli oneri ed obblighi derivanti da leggi vigenti ed a quelli specificati nelle altre parti del presente contratto, sono a carico dell'affidatario gli oneri ed obblighi seguenti, dei quali deve tenere conto nel formulare la propria offerta:

- l'osservanza delle norme per la prevenzione di infortuni, incendi e dei regolamenti di igiene e di quant'altro necessario per prevenire ed evitare il verificarsi di incidenti;

- l'adozione dei provvedimenti che riterrà necessari per garantire

l'incolumità del personale addetto, degli ospiti e di terzi presenti nella struttura;

- l'osservanza dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni

legislative e regolamentari in vigore e di quelle che potranno intervenire nel

corso dell'appalto relative alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, le

previdenze per la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia,

nonché il pagamento di ogni contributo, assegno familiare, indennità di

liquidazione, di licenziamento e di ogni altro contributo e di indennità previsti

dalla legislazione vigente e da sue ss.mm.ii.;

- l'osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e

sicurezza sul lavoro contenute del D.Lgs. n. 81 / 2008 e ss.mm.ii. e gli

obblighi previsti dalla HACCP (D.Lgs. 155/97 e 156/97).

Art. 29 Cooperazione

Particolare sensibilità dovrà dimostrare l'affidatario nei confronti del

volontariato locale dedito all'assistenza all'anziano, favorendo fenomeni di

cooperazione che possano risultare utili per il funzionamento della struttura e

per consentire un'adeguata compenetrazione della struttura con l'ambiente

esterno.

Art. 30 Protocollo della legalità

L' "Affidatario" si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al

vigente protocollo di legalità approvato dalla Giunta Comunale con

deliberazione n. 109 del 29/11/2017 e sottoscritto dal Comune di Loano e la

Prefettura di Savona, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della

criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, delle forniture e

servizi, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; detto atto, ancorché non allegato al presente contratto, è conservato in copia agli atti del Comune stesso.

Art. 31 Riservatezza delle informazioni

L'Affidatario dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, e presta il consenso per il trattamento dei propri dati nei limiti delle finalità connesse al presente contratto.

Art. 32 Trattamento dei dati

L'Affidatario è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali relativamente alle operazioni oggetto del presente servizio. Il trattamento ha durata coincidente con quella del presente servizio, e si riferisce a dati personali, sensibili e giudiziari. In qualità di responsabile esterno, l'affidatario si impegna a trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, nel rispetto del Reg. UE 679/2016 (GDPR), osservando in particolare le seguenti istruzioni:

- raccogliere e trattare i dati personali secondo i principi di cui all'art. 5 del GDPR, ed esclusivamente per scopi connessi al presente servizio;
- garantire l'assolvimento degli obblighi di informazione dell'interessato al momento della raccolta dei dati personali;
- individuare per iscritto gli incaricati al trattamento e fornire loro istruzioni per le operazioni da compiere, vigilando sulla loro attuazione. Garantire che gli incaricati siano impegnati alla riservatezza;
- adottare misure di sicurezza dei dati personali che siano adeguate al livello di rischio, ai sensi dell'art. 32 GDPR;
- garantire che l'eventuale comunicazione o diffusione dei dati personali,

sensibili e giudiziari possa avvenire solo nel rispetto della normativa vigente;

- informare il Titolare del trattamento dell'eventuale violazione dei dati

personali possa avvenire solo nel rispetto della normativa vigente;

- informare il titolare del trattamento dell'eventuale violazione dei dati

personali, ai sensi dell'art. 33 del GDPR;

- adottare adeguate misure e procedure al fine di garantire l'esercizio da

parte degli interessati dei diritti previsti dal GDPR, nonché comunicare

tempestivamente al Titolare del trattamento eventuali richieste degli

interessati volte all'esercizio dei loro diritti;

- interagire con i soggetti incaricati di verifiche e controlli;

- a scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituire tutti i dati

personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativa al

trattamento, nonché cancellare le copie esistenti, salvo che la normativa

vigente preveda la conservazione dei dati.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Loano, che è possibile

contattare ai seguenti riferimenti:

Telefono: 019675694 Indirizzo PEC: loano@peccomuneloano.it

E' possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente

indirizzo di posta elettronica:

protezione_dati@comuneloano.it

Art. 33 Domicilio dell'Affidatario

A tutti gli effetti contrattuali e di legge, la l'affidatario elegge proprio domicilio

per tutte le comunicazioni presso la sede legale in Bergamo (BG) in Via Verdi

n. 25/B e costituisce quale centro di supporto come richiesto dall'art. 3 del

capitolato speciale di appalto la Residenza sita in Strada degli Orti, 1 –

Grana (AT).

Art. 34 Foro competente

Le eventuali controversie che insorgessero tra l'Amministrazione e l'affidatario, relativamente all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente gestione saranno definite dall'autorità giudiziaria competente del Foro di Savona/TAR Liguria nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 35 Spese

Tutte le spese presenti e future derivanti dal presente affidamento sono poste interamente a carico dell'Affidatario, ivi comprese quelle per la stipulazione del contratto che avverrà in forma di scrittura privata autenticata.

Art. 36 Leggi e regolamenti

Per tutte le condizioni non previste nel presente contratto, si fa riferimento alle vigenti normative nazionali e regionali.

L'Affidatario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitoli, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o saranno emanate dai pubblici poteri in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni contrattuali.

Per eventuali disservizi contestati all'affidatario e da questo non adeguatamente giustificati verrà applicata una penale di euro 200,00 (duecento/00) a seguito di ciascuna messa in mora alla quale non sia stato ottemperato. Dopo l'applicazione di tre penali è facoltà dell'amministrazione risolvere il contratto per colpa dell'affidatario.

Art. 37 Registrazione

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto al pagamento dell'Iva, per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai

sensi dell'art. 5 e dell'art. 11 del D.P.R. 131 T.U. imposta di Registro tariffa parte 1 art. 11.

Le parti danno inoltre reciprocamente atto che la presente scrittura privata autenticata, è redatta in forma digitale, e stipulata in modalità elettronica mediante l'utilizzo ed il controllo degli strumenti informatici; firmata digitalmente ai sensi dell'art. 25 comma 2 del codice dell'Amministrazione digitale (CAD), di seguito verificata in ossequio alla vigente normativa.

GARGIULO Marta, codice fiscale: _____ - Certificatore firma digitale: _____.- Validità firma digitale: dal ___/___/20___ al ___/___/20___ Firma digitale n.: _____

GARRUBBA Francesco, codice fiscale: _____ - Certificatore firma digitale: _____ - Validità firma digitale: dal ___/___/20___ al ___/___/20___ - Firma digitale n. _____

Comune di Loano

(Provincia di Savona)

Rep. n.

Io sottoscritta Dott.ssa Barbuscia Rosetta Segretario Generale del Comune di Loano

Attesto e certifico che:

- la dott.ssa GARGIULO Marta è nata a _____, il ___/___/___ ed è residente in _____ in Via _____ carta di identità n. _____

rilasciata in data ___/___/20___ dal Comune di _____ (___);

- il dott. GARRUBBA Francesco è nato a _____ (___), il ___/___/___ ed è domiciliato per la carica presso la sede Legale della società; carta di

identità n. _____, rilasciata in data ____ / ____ /20 ____ dal Comune di _____ (____);

nelle loro prefatte qualità, delle cui identità personali sono io Segretario

Generale certo, consci delle responsabilità anche penali in caso di

dichiarazioni mendaci, hanno reso e sottoscritto con firma digitale ed

elettronica su ciascun file componente il documento informatico che consta di

numero _____ facciate e fin qui della _____ pagina a video, in mia

presenza la presente scrittura privata, che non è in contrasto con

l'ordinamento giuridico.

IL SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Rosetta BARBUSCIA – Codice

fiscale: _____ - Certificatore firma digitale: _____ -

Validità firma digitale: dal ____ / ____ /20 ____ al ____ / ____ /20 ____ – Firma digitale n. _____